

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1954

(30^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
CONDORELLI 375
LAMBERTI 372, 374, 375
NEGRONI, relatore 370, 371, 372, 373, 374
ROFFI 371, 375
RUSO Luigi 375
RUSO Salvatore 371, 372, 373, 375
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 370, 371, 372, 375

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Elia, Giardina, Lamberti, Negroni, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

LAMBERTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica » (548) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta precedente abbiamo approvato i primi tre articoli del disegno di legge; passiamo ora agli articoli successivi:

Art. 4.

Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi dell'articolo 3, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile. La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti.

A questo articolo c'è un emendamento proposto dall'onorevole relatore tendente a sosti-

tuire, nel primo comma, le parole « dell'articolo 3 », con le altre « della presente legge ».

NEGRONI, *relatore*. Come abbiamo visto, per ottenere l'incarico di un determinato insegnamento, sono necessarie tre condizioni: innanzitutto che sia conferito un insegnamento in base all'elenco di cui all'articolo 3; in secondo luogo che ci sia l'abilitazione ed infine che si sia vinto un concorso per titoli. Tutto ciò salvo la deroga all'articolo 1 che vedremo alla fine, quando tratteremo delle norme transitorie.

Ora, così come è formulato attualmente l'articolo 4, sembrerebbe che si possano attribuire per supplenza solo gli insegnamenti che non sono elencati nell'articolo 3, mentre si possono e si debbono conferire per supplenza anche gli insegnamenti che, pur non rientrando in questo articolo, si siano resi vacanti per indisposizione del titolare. Pertanto, per una maggiore chiarezza e perchè non nascano dubbi, mi pare più opportuno, piuttosto che riferirsi all'articolo 3 specifico, riferirsi alle norme della legge intesa in senso generico.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 4, nel testo che risulta in seguito all'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Commissione composta dal Provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi.

I componenti della Commissione sono nominati dal Provveditore agli studi, che nomina anche un preside o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.

I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonchè sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;

b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;

c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il Provveditore intenda sottoporre.

La Commissione è istituita in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo.

(È approvato).

Art. 6.

Gli insegnamenti, di cui al precedente articolo 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

NEGRONI, *relatore*. Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che mentre il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, richiamato al primo comma di questo articolo, attribuiva il conferimento e delle supplenze e degli incarichi al Provveditore per le materie di insegnamento non professionali, e ai capi d'istituto per le materie di insegnamento professionali, l'articolo in esame, modificando in parte il richia-

mato decreto legislativo, attribuisce invece il conferimento di tutti gli incarichi per qualunque materia al Provveditore agli studi e di tutte le supplenze per qualunque materia ai capi di istituto.

RUSSO SALVATORE. Non è detto nulla, però, circa il fatto che il Preside, per esempio, prima di assegnare una supplenza di una certa durata ed importanza, possa essere tenuto a seguire la graduatoria stabilita dal Provveditore agli studi.

NEGRONI, relatore. Questo può rientrare nell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei far presente che nell'attuale formulazione del disegno di legge si è modificato notevolmente quello che era il testo originario del Ministero, cercando cioè di trasferire il più possibile, dove appena c'era una certa consistenza dell'insegnamento, la competenza al Provveditore, lasciando che per quegli insegnamenti che riguardano un numero estremamente esiguo di ore oppure un periodo molto breve di tempo, provvedesse il Preside. Altrimenti si sarebbe rischiato di creare una complicazione sproporzionata all'importanza effettiva delle supplenze. Insomma, non ci dobbiamo preoccupare se è il Preside che deve provvedere al conferimento di queste supplenze, in quanto abbiamo ridotto ai minimi termini il fattore tempo e il fattore consistenza di questa parte di insegnamenti.

Inoltre, come è stabilito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 4, queste supplenze non possono costituire titolo di preferenza per incarichi dell'anno successivo, per cui quello che poteva essere considerato un vantaggio maggiore o addirittura un favoritismo, è soppresso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

OBBLIGHI - INCOMPATIBILITÀ - NOTE DI QUALIFICA

Art. 7.

Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al Provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo.

RUSSO SALVATORE. Quando in questo articolo si parla di professori non di ruolo, deve intendersi anche il supplente che abbia prestato servizio per almeno 7 mesi? Questo non è detto esplicitamente nell'articolo, il quale si limita soltanto a richiamare l'adempimento degli obblighi di orario.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Come ho già detto, il primo comma dell'articolo 4 reca questa precisa disposizione: « La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo ».

RUSSO SALVATORE. Ma come titolo didattico, sì.

ROFFI. A mio avviso l'eccezione sollevata dal collega Russo Salvatore cade se si pensa che non esistono supplenti per due o tre ore, poichè il supplente è al posto di una persona fisica, del professore titolare, il quale ha lasciato almeno sei ore di insegnamento.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

30ª SEDUTA (19 novembre 1954)

Inoltre vorrei rammentare che la questione del numero delle ore rientra evidentemente nelle disposizioni di carattere generale, in base alle quali nessun incarico inferiore alle sei ore è valutabile ai fini delle note di qualifica.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CONGEDI E ASSENZE

Art. 8.

Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

RUSSO SALVATORE. Vorrei proporre di inserire in questo articolo, dopo le parole « Ai professori incaricati », le altre « e non di ruolo », poichè, a mio avviso, non è giusto che colui che ha la supplenza per 6 o 7 mesi non debba poter avere anch'egli almeno 10 giorni di congedo per giustificati motivi di famiglia.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io sarei del parere di non introdurre alcuna modifica in questo articolo, poichè ritengo che a tutti coloro che abbiano una supplenza per un certo periodo di tempo, di fatto verrà concesso il congedo per gravi e comprovati motivi di famiglia. Inoltre, l'incarico di supplenza è dato come atto di fiducia dal Preside, ed è evidente pertanto che, in caso di necessità, il Preside terrà conto dei motivi che saranno adottati, e concederà il congedo.

RUSSO SALVATORE. Può sempre esserci un Preside meticoloso che si atterrà scrupolosamente alla disposizione di legge.

LAMBERTI. Io penso che formalmente, dato che la legge regola in genere lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, si potrebbe forse anche inserire una disposi-

zione di questo genere; non sono però favorevole per ragioni sostanziali.

Io mi rendo conto che nel caso che ci si trovi di fronte ad un supplente, che è praticamente un provvisorio — tanto per usare il linguaggio che si adotta per i maestri elementari — ma che ha l'esercizio della propria professione per tutto l'anno, si possano e si debbano estendere per analogia norme di questa natura. Ma se noi usiamo la generica dizione « non di ruolo » in questo articolo, comprendente così anche i supplenti, non facciamo alcuna discriminazione tra i supplenti i quali esercitano questa loro funzione per un congruo periodo di tempo e coloro i quali, invece, sono occasionalmente chiamati a sostituire un collega che è assente per 15 o 20 giorni soltanto. Ora, se un professore di ruolo si assenta per 15 giorni e si chiama un supplente al suo posto, il quale dopo 3 giorni appena domanda un congedo per motivi di famiglia, è possibile che nominiamo un supplente del supplente per un sì breve periodo di tempo in attesa che ritorni il professore di ruolo?

Per questo io penso che sia opportuno lasciare un po' di elasticità all'interpretazione di una tale disposizione di legge, senza introdurre alcuna modifica sostanziale. Vorrà dire che in una circolare, nella quale si può scendere alla casistica, il Ministero dirà che quando si tratti di professori supplenti che praticamente tengono la cattedra tutto l'anno o quasi, i Presidi possono per analogia applicare lo stesso trattamento che compete ai veri e propri incaricati.

Su questa osservazione penso che anche il rappresentante del Governo, oltre i colleghi, possa consentire.

RUSSO SALVATORE. Condivido le osservazioni del collega Lamberti e ritiro la mia proposta di emendamento.

NEGRONI, relatore. Anche io sono d'accordo con il collega Lamberti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 8, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto di impiego dei professori incaricati è mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.

(È approvato).

Art. 10.

I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni.

(È approvato).

Art. 11.

I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata delle nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

Art. 12.

I congedi di cui ai precedenti articoli sono concessi dal capo di istituto.

I professori non di ruolo richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'Autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Il rapporto d'impiego del professore incaricato rimane sospeso durante il periodo di servizio militare per obblighi di leva.

RUSSO SALVATORE. Al secondo comma di questo articolo propongo di sostituire le parole « non di ruolo », con l'altra « incaricati », per analogia a quanto abbiamo già approvato negli articoli successivi.

NEGRONI, *relatore*. Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Russo Salvatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento testè proposto dal senatore Russo Salvatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 12 nel testo che risulta in seguito all'emendamento ora approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

Il rapporto di impiego dei professori non di ruolo, che siano eletti deputati o senatori della Repubblica, rimane sospeso per la durata del mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 63 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Tale sospensione concerne gli effetti economici e non lo stato giuridico degli eletti, che rimangono confermati ogni anno con la qualifica di servizio attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento e col punteggio relativo, per tutta la durata del mandato parlamentare.

L'onorevole relatore propone, nel secondo comma dell'articolo, un emendamento inteso a sopprimere le parole « e col punteggio relativo, per tutta la durata del mandato parlamentare ».

Propone inoltre di aggiungere il seguente comma: « Lo stesso trattamento va esteso ai consiglieri o deputati regionali; ai presidenti dei Consigli regionali; ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

ai dirigenti nazionali del Sindacato nazionale scuola media ».

NEGRONI, *relatore*. Come relatore del disegno di legge ho ricevuto, in relazione all'articolo 13, molte critiche: mi si è fatto osservare che unici beneficiari delle norme sarebbero stati i deputati e i senatori. Da qui l'opportunità di estendere in qualche modo l'ampiezza delle disposizioni. Ho ritenuto però fosse opportuno anche sopprimere le ultime parole del secondo comma, che potevano danneggiare la posizione di questi insegnanti, qualora avessero acquisito, nel corso del mandato parlamentare, titoli accademici od altro per migliorare il loro punteggio.

Oltre gli emendamenti già letti dall'onorevole Presidente, ci sarebbero altre piccole osservazioni e modifiche da fare. Anzitutto quella suggerita dal collega Russo; all'inizio dell'articolo deve dirsi, in luogo di « professori non di ruolo », « professori incaricati ». Nel secondo comma bisogna poi chiarire che la conferma non si riferisce ad un determinato posto di insegnamento, altrimenti si bloccherebbe quel posto per tutta la durata del mandato parlamentare, specialmente se sopraggiungesse un titolare. Per superare la difficoltà, dopo le parole « confermati ogni anno » si dovrebbero aggiungere le altre « nella categoria dei professori incaricati ». In tal modo il posto può venire assegnato ad altro professore incaricato o di ruolo, mentre chi sia stato sospeso, in base alle norme di questo articolo, alla fine del suo mandato, riotterrà la qualifica che aveva, più gli eventuali titoli acquisiti durante quel periodo. Ciò gli darà diritto, in base all'articolo 3, di avere un posto libero con precedenza assoluta sugli altri.

Un altro piccolo inciso vorrei poi inserire nel comma aggiuntivo che ho proposto. Dopo le parole « va esteso » aggiungerei « su domanda degli interessati ». Infatti può darsi che un Sindaco possa o voglia continuare l'insegnamento; in tal caso è opportuno lasciare all'interessato la facoltà di chiedere o meno di usufruire della norma. Altrettanto dicasi di un dirigente nazionale del sindacato della scuola media. In caso contrario talune persone potrebbero trovarsi senza stipendio. Tale inciso poi non sarebbe stato necessario se ci si fosse ri-

feriti solo ai parlamentari: per essi, infatti, credo che il collocamento in congedo sia automatico.

LAMBERTI. Non ho sott'occhio il testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relativo alla legge elettorale. Credo però che tale legge preveda che il collocamento in congedo, anche per i parlamentari, avvenga su domanda e pertanto il rilievo fatto dal senatore Negroni non è del tutto esatto. Molti professori universitari continuano ad insegnare anche dopo essere stati eletti al Senato o alla Camera. Penso quindi che l'inciso proposto dal senatore Negroni, al terzo comma, non sia necessario.

Mi dichiaro poi d'accordo sull'emendamento soppressivo proposto al secondo comma.

PRESIDENTE. L'articolo 63 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, stabilisce esattamente nel suo primo comma: « Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti pubblici ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore ».

L'osservazione del collega Lamberti è quindi esatta.

NEGRONI, *relatore*. Naturalmente non insisto nella modifica che ho proposto al mio emendamento.

LAMBERTI. Per quanto riguarda poi il comma aggiuntivo, proposto dall'onorevole relatore, sono anch'io d'accordo sull'opportunità di estendere il trattamento riservato dal disegno di legge ai soli parlamentari anche alle altre categorie menzionate. Aggiungerei però queste parole: « nell'ambito delle disposizioni che regolano questa materia », perchè è in corso di esame, davanti al Parlamento, un disegno di legge di iniziativa governativa che regola il diritto dei dipendenti dello Stato ad un congedo straordinario se investiti di determinate funzioni, tra le quali credo anche talune di quelle indicate dal senatore Negroni.

Il disegno di legge di cui parlo contiene però alcune disposizioni di carattere limitativo. Ad

esempio, per i consiglieri regionali è previsto che essi siano dispensati dal servizio solo nei periodi in cui il Consiglio regionale è riunito.

PRESIDENTE. Il disegno di legge di cui lei parla è attualmente all'ordine del giorno del Senato e reca il n. 141.

LAMBERTI. È quindi prudente fare riferimento a tale disposizione per evitare contrasti.

RUSSO LUIGI. Ma il disegno di legge di cui lei parla si riferirà solo forse agli impiegati di ruolo.

CONDORELLI. Non conosco la legislazione che regola la scuola media e pertanto vorrei sapere se l'incarico crea un rapporto pluriennale.

PRESIDENTE. L'incarico è annuale, ma dà diritto ad una conferma subordinatamente ad alcune condizioni. Il disegno di legge che stiamo approvando regola appunto la materia.

CONDORELLI. Non capisco perchè allora si debba bloccare un posto a favore dei parlamentari. Penso piuttosto che chi ancora non si è sistemato farà bene a preoccuparsi dei concorsi piuttosto che cercare di essere eletto senatore o deputato.

Comunque non vedo come si possa parlare in questo campo di un vero e proprio rapporto di impiego.

PRESIDENTE. La preoccupazione del senatore Condorelli mi sembra giusta, tanto più che si propone adesso di allargare il campo di applicazione della norma.

RUSSO SALVATORE. Noi cerchiamo una formula per la quale l'incaricato che è eletto deputato o senatore e che per 5 anni non insegna, quando torna alla scuola, non debba trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto a quanti abbiano continuato ad insegnare in quei 5 anni, aumentando quindi il loro punteggio. Ma con ciò non diamo a questi parlamentari

vantaggi economici nè blocchiamo una cattedra apposta per loro.

RUSSO LUIGI. Mi sembra che la materia sia piuttosto delicata; propongo pertanto che si sospenda la seduta in modo da trovare una migliore formula, d'accordo anche con il Governo.

ROFFI. Prima della prossima seduta i colleghi Negroni, Russo Salvatore e Condorelli potrebbero studiare, secondo la proposta del senatore Russo Luigi, la formulazione dell'articolo, così da tradurre in atto quello che mi pare sia il parere unanime della Commissione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero precisare subito il pensiero del Governo. Quanto qui si stabilisce per gli insegnanti è una eccezione rispetto a quello che si fa nei riguardi di tutti gli impiegati. Infatti non c'è nessuna categoria di impiegati fuori ruolo per i quali sia previsto che, se eletti senatori o deputati, abbiano a conservare il diritto all'impiego.

Per quanto concerne poi gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, vorrei fare osservare che, per gli insegnanti di ruolo, non c'è una norma che li autorizza a lasciare l'insegnamento e a dedicarsi esclusivamente all'incarico elettivo da essi assunto, per esempio a quello di Sindaco di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Quest'anno ai sindaci professori di ruolo non abbiamo dato alcuna facilitazione; se essi sono stati assegnati a sedi lontane dal loro Comune l'hanno dovuta raggiungere. Dico questo perchè si sappia quale è la situazione, perchè insomma non si largheggi oltre tutti i criteri di buon senso nei riguardi degli incaricati talchè essi potrebbero finire per essere trattati meglio che non i professori di ruolo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è allora rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari